

Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), da inserire nell'elenco presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il presente bando è aperto (senza data di scadenza) e ha lo scopo di dare attuazione alla L. 47/2017 “**Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati**”, il cui art. 11 prevede che presso i Tribunali per i Minorenni sia istituito *l'elenco dei tutori volontari*, la cui selezione e formazione compete ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, sulla base delle Linee Guida emanate dall'Autorità nazionale Garante.

Per “minore non accompagnato” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale” come previsto dall'art. 2 , comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

Pertanto è compito dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte promuovere la conoscenza dell'istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di Tutore.

Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la selezione degli stessi si articolerà in tre fasi:

- a. *preselezione*: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;
- b. *formazione*: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;
- c. *iscrizione nell'elenco dei tutori volontari*: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l'intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell'80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il proprio consenso, saranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 1
Funzioni del Tutore

1. Al Tutore volontario, in qualità di persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, compete:

- a) svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- b) perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza nessuna discriminazione;
- c) promuovere il benessere psico fisico del minore;
- d) vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
- e) vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore;
- f) amministrare l'eventuale patrimonio del minore.

Art. 2

Gratuità della funzione dei Tutori

1. La nomina a tutore di un minore non dà diritto ad alcun compenso e rimborso.

Art. 3

Requisiti per la presentazione della domanda

1. L'aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dall'ufficio della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Piemonte, eventualmente anche tramite colloqui tesi a valutarne le motivazioni;
- b) residenza o domicilio in un comune della regione Piemonte ovvero in un comune della regione Valle d'Aosta;
- c) compimento del 25° anno di età;
- d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o diploma di laurea;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ai sensi degli artt. 600bis¹, 600ter², 600quater³, 600quater.1⁴, 600quinqies⁵ e 609bis⁶, 609ter⁷, 609quater⁸, 609quinqies⁹, 609octies¹⁰ ovvero procedimenti per

¹ Art. 600-bis. Prostituzione minorile.

² Art. 600-ter. Pornografia minorile.

³ Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico

⁴ Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.

⁵ Art. 600-quinqies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

⁶ Art. 609-bis. Violenza sessuale.

⁷ Art. 609-ter. Circostanze aggravanti.

⁸ Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. L'ufficio si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale;

- g) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350¹¹(Incapacità all'ufficio tutelare) c.c. Il candidato, in particolare:
- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti.

2. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante:

- a) l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali per lo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master);
- b) la conoscenza di lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati);
- c) di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei migranti minorenni all'interno di conosciute e benemerite Associazioni di Volontariato o Culturali, ovvero Agenzie educative (scuola e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

3. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio non riterrà validamente presentata la domanda di presentazione.

4. Oltre ai requisiti su menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 1, il tutore, per essere nominato dal Giudice Tutelare, non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del Tribunale ordinario competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell'elenco, indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.

⁹ Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenni

¹⁰ Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

¹¹ Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [c.p. 541]:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [c.c. 330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [c.c. 384] ;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva, utilizzando il modello allegato in calce al presente bando, inviando la domanda all'indirizzo e-mail: garante.infanzia@cr.piemonte.it. oppure tramite posta raccomandata all'Ufficio della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – 10121 Torino.
2. Nell'oggetto dell'email ovvero sulla busta contenente la domanda di partecipazione occorre indicare "Bando tutori volontari MSNA".
3. In vista della prima edizione del corso di formazione, si invitano gli interessati a far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e comunque entro il 15 settembre 2017. L'avvio del corso è notificato mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Garante.
4. Le domande pervenute successivamente sono tenute in considerazione per l'avvio di successive edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito della Garante .

Art. 5

Procedura di preselezione

1. La procedura di preselezione è effettuata dall'Ufficio della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. In particolare, l'ufficio provvede ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale viene verificata la sussistenza e la completezza dei requisiti anche, eventualmente, attraverso un colloquio diretto e tenuto conto delle allegazioni prodotte.
2. L'esito della domanda è notificato sul sito istituzionale della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.
3. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, la Garante ammette i candidati al corso di formazione.

Art. 6

Integrazione alla domanda

1. Se la domanda risulta incompleta, l'Ufficio della Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ne dà comunicazione all'interessato, il quale provvede a regolarizzarla.

Art. 7

Assenza di requisiti

1. Non è ammesso alla formazione il candidato che:
 - a) risulta privo dei requisiti richiesti;
 - b) non regolarizza la domanda nei tempi richiesti dall'ufficio;
 - c) non risulta idoneo all'esito dell'eventuale colloquio.

Art. 8

Corso di formazione

1. Accedono al corso di formazione per tutori volontari solo coloro che sono selezionati con la procedura di cui all'art. 5 e hanno i requisiti indicati nell'art. 3. Il corso di formazione, della durata di 24-30 ore, è svolto a livello regionale, per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali, con il supporto dell'Università di Torino, degli enti gestori dei servizi sociali, dell'Associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli ordini professionali. In particolare la formazione è organizzata in orari e con modalità, anche e-learning, che ne facilitano la frequenza ed è richiesta la presenza minima all'80% delle lezioni del corso.
2. Il corso di formazione comporta un test finale di verifica dell'apprendimento.
3. La Garante può validare la formazione degli aspiranti tutori volontari, anche se svolta in una regione diversa da quella della residenza anagrafica in cui si richiede l'iscrizione, previa comparazione con la formazione erogata in Piemonte.

Art. 9

Elenco dei tutori volontari

1. L'esito del corso di formazione è notificato sul sito istituzionale della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte.
2. Nel caso di esito positivo della formazione, l'aspirante tutore dovrà confermare la sua disponibilità ad essere iscritto nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta.
3. La Garante provvede a comunicare i nominativi, dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela, al Presidente del Tribunale per i minori del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 10

Tutori volontari della regione Valle d'Aosta

1. Al presente bando possono partecipare anche coloro che risiedono o hanno domicilio in un comune della Valle d'Aosta, in virtù della delega dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza che attribuisce alla Garante della regione Piemonte i compiti di selezione e formazione dei tutori volontari residenti o domiciliati in un comune della regione Valle d'Aosta.

Art. 11

Disposizioni finali

1. I dati e le informazioni raccolte dall'Ufficio della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche nel rispetto degli articoli 7, 13 e 22 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), per le finalità e le attività

istituzionali dell'Ufficio, nonchè per gli adempimenti prescritti da espresse disposizioni di legge, in particolare quelli conseguenti all'art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).

2. Il presente bando ed il modello per la presentazione della domanda sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza reperibile all'indirizzo:

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza>.

2. Il bando ed il modello di domanda sono altresì pubblicati nel sito istituzionale del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e nel sito di ogni sede di Tribunale ordinario del Piemonte, oltre che in quello dell'Università di Torino reperibile all'indirizzo: <http://www.dg.unito.it>

3. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'ufficio della Garante preferibilmente all'indirizzo email: garante.infanzia@cr.piemonte.it ovvero al numero telefonico 011.5757303.

La Garante
Dott.ssa Rita Turino